



CIRCOLARE N. 4 GIUGNO 2024

COMPENSAZIONE IN F24: NUOVE REGOLE A PARTIRE DAL 01.07.2024

A partire dal 1° luglio 2024, entrano in vigore nuove regole riguardanti l'uso del modello F24 per la compensazione dei debiti con i crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL. Queste disposizioni sono state introdotte dalla Legge 213/2023 con l'obiettivo di migliorare il controllo e la tracciabilità delle operazioni fiscali.

Le nuove regole stabiliscono che **dal 1° luglio 2024 tutte le compensazioni dei debiti con crediti INPS e INAIL tramite il modello F24 devono essere effettuate esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**. Questo obbligo si estende alle compensazioni orizzontali, che riguardano non solo i crediti previdenziali e assicurativi, ma anche altri tipi di crediti fiscali, quali:

- crediti per IVA, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, IRAP;
- crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta;
- crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;
- crediti maturati a titolo di contributi INPS;
- crediti maturati a titolo di premi nei confronti dell'INAIL.

Fino al 30 giugno 2024, non c'erano particolari obblighi per i crediti previdenziali verso l'INPS e per i crediti verso l'INAIL. I contribuenti potevano eseguire il pagamento o operare compensazioni verso tali enti direttamente attraverso i servizi di home banking o remote banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (banche, Poste Italiane e prestatori di servizi di pagamento). Era possibile utilizzare anche i servizi "F24 web" e "F24 online" tramite i canali Entratel o Fisconline.

Dal 1° luglio 2024, i modelli F24 con compensazioni devono essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Questo cambiamento è obbligatorio per tutti i contribuenti, indipendentemente dal fatto che siano soggetti IVA o meno.

Restano invariate le regole di "compensazione verticale" cioè l'utilizzazione del credito, che interessi lo stesso tributo, ad esempio, il credito maturato nella dichiarazione annuale dell'IRPEF che è utilizzato per





ridurre l'acconto dell'IRPEF per l'anno successivo: il contribuente può scegliere se esporre la compensazione direttamente nel modello di dichiarazione senza dover presentare il modello F24.

L'Agenzia delle Entrate ha la facoltà di sospendere fino a 30 giorni l'esecuzione dei modelli F24 che presentano profili di rischio per verificarne la correttezza. Durante questo periodo, l'Agenzia effettuerà controlli approfonditi per assicurarsi che le compensazioni siano legittime e correttamente dichiarate. Se la verifica conferma la correttezza delle compensazioni, la delega viene eseguita e le compensazioni e i versamenti si considerano effettuati alla data originaria. Se la verifica evidenzia problemi, i versamenti e le compensazioni non vengono contabilizzati e si considerano non effettuati. L'Agenzia delle Entrate notificherà al contribuente le irregolarità riscontrate.

Se i crediti sono, in tutto o in parte, non utilizzabili in compensazione, **l'Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al contribuente applicando la sanzione prevista** dall'art. 15, comma 2-ter, del d.lgs.18.12.1997, n. 471, cioè **nella misura del 5% dell'importo, per importi fino a 5.000 euro, e pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro, per ciascuna delega non eseguita**, senza applicare la disciplina della continuazione di cui all'art. 12 del d.lgs 18.12.1997, n. 472.

Il contribuente ha un termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'Agenzia per fornire chiarimenti su eventuali elementi non considerati o valutati in maniera errata.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Firma
Cdl Vincenzo Dimatteo

